

Responsabili Tecnici delle attività di Carrozzeria e Gommista*

Normativa di riferimento

La Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e ss.mm.ii., “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione”, all’art. 7, comma 2, ha stabilito che il responsabile tecnico dell’impresa di autoriparazioni deve possedere almeno uno dei requisiti tecnico-professionali indicati, tra cui figura, alla lettera b), *“avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni”*.

La legge 11 dicembre 2012, n. 224, ha disposto la modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 122 in materia di autoriparazioni, individuando le attività di: A) meccatronica; B) carrozzeria; C) gommista (art. 1). L’attività di cui al punto A) ha accorpato le previgenti di “meccanica e motoristica” e “elettrauto”.

Con la legge n. 205/2017 sono state apportate alcune modifiche alla legge n. 224/2012, evidenziate dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3703/C del 9 gennaio 2018. Si tratta, in particolare, dell’obbligo per le Regioni di attivare i corsi teorico pratici di qualificazione previsti dall’art. 7, comma 2, lett. b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per tutte e tre le attività di meccatronica, gommista e carrozziere. La norma stabilisce, altresì, che per le imprese artigiane di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di autoriparazione, la frequentazione con esito positivo dei corsi regionali di qualificazione, consente l’immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta. La norma ha, quindi, eliminato anche l’obbligo che sussisteva a carico di tali responsabili tecnici, dello svolgimento di un anno di attività come operai qualificati alle dipendenze di una impresa del settore.

Accordo ai sensi dell’articolo 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, come modificato dall’art. 1, comma 1132, punto d), della legge 205/2017, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sugli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria e Gommista. (Rep. Atti n. 124/CSR del 12 luglio 2018).

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 1203 del 16 novembre 2018, ha approvato le seguenti schede di qualificazione:

- **“Tecnico per l’attività di carrozziere delle autoriparazioni”**;
- **“Tecnico per l’attività di gommista delle autoriparazioni”**.

* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.